

TESTO INTEGRATO

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLE
ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI
ELETTRONUCLEARI DISMESSE, DI CHIUSURA DEL CICLO DEL
COMBUSTIBILE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI**

Periodo di regolazione 2013-2016

Versione modificata dalle deliberazioni: 223/2013/R/eel e 632/2013/R/eel

SOMMARIO

Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Criteri generali di riconoscimento dei costi del programma nucleare....	5
Articolo 3 Riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento.....	6
Articolo 4 Riconoscimento dei costi ad utilità pluriennale.....	8
Articolo 5 Riconoscimento dei costi obbligatori	10
Articolo 6 Riconoscimento dei costi commisurabili.....	10
Articolo 7 Riconoscimento dei costi generali efficientabili	12
Articolo 8 Riconoscimento dei costi per l'incentivo all'esodo.....	13
Articolo 9 Meccanismo di premio/penalità per l'accelerazione delle attività di smantellamento	13
Articolo 10 Eventi imprevedibili e eccezionali	16
Articolo 11 Flussi informativi.....	16
Articolo 12 Determinazioni dell'Autorità.....	17
Articolo 13 Ricavi.....	17

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) **acconti nucleari:** posta di bilancio iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale della Sogin, nella quale sono stati iscritti inizialmente gli acconti conferiti dall'Enel al momento della costituzione della Sogin stessa e che si evolve sulla base dei provvedimenti dell'Autorità relativamente ai costi riconosciuti e alle modalità di finanziamento degli stessi;
 - b) **ammortamenti** sono le quote annuali dei costi ad utilità pluriennale di cui al successivo punto i), calcolate secondo le vite utili fissate nella Tabella A.1 del presente Allegato;
 - c) **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - d) **centrali** sono le centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Latina, Trino, Garigliano;
 - e) **Cassa:** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - f) **commessa nucleare** comprende le attività che rientrano nel perimetro degli oneri nucleari di cui al successivo punto t)s);
 - g) **costi di personale** sono i costi del personale dipendente di Sogin, o con contratti di collaborazione continuativa assimilabili al lavoro dipendente, ivi inclusi gli interinali e al netto del personale comandato da Enea e distaccato da Nucleco, comprensivi degli oneri sociali, degli accantonamenti di legge e al netto dei costi di incentivo all'esodo;
 - h) **costi esterni** sono i costi diversi dai costi di personale, di cui alla lettera g), dai costi ad utilità pluriennale, dagli ammortamenti e dalle imposte. I costi esterni si riferiscono ad acquisti di beni e servizi da fornitori esterni e sono addebitati al programma nucleare nel rispetto della competenza economica; non si riferiscono quindi agli acconti sulle forniture;
 - i) **costi ad utilità pluriennale** sono i costi esterni (come specificati nella Tabella A.2 del presente Allegato) sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati. Sono compresi in questa categoria anche i costi relativi a *hardware* e *software*, i laboratori presenti nelle centrali e negli impianti (come, ad esempio, laboratori di dosimetria e di analisi ambientale, stazioni di gestione e controllo materiali) non destinati allo smantellamento e le relative attrezzature, nonché le attrezzature che sono utilizzate in laboratori destinati allo smantellamento, ma che possono essere successivamente utilizzate in altri laboratori. I costi ad utilità pluriennale si riferiscono a beni entrati in esercizio, in relazione ai quali sono riconosciuti gli ammortamenti di cui al precedente punto b), o a lavori in corso. A partire dall'esercizio 2008 tali costi non possono includere costi di personale capitalizzati;
 - j) **costi esterni commisurati all'avanzamento:** sono i costi esterni (come specificati nella Tabella A.2 del presente Allegato) relativi a contratti per la

realizzazione fisica delle attività di smantellamento delle centrali e degli impianti e per la chiusura del ciclo del combustibile. Sono incluse in questa categoria i costi per la realizzazione di nuovi impianti, di laboratori o di depositi temporanei (“*in situ*”) strettamente necessari per la gestione dei rifiuti pregressi o derivanti dallo smantellamento;

- k) **costi commisurabili:** sono costi esterni e di personale (come specificati nella Tabella A.2 del presente Allegato) relativi alle attività di smantellamento quali:
 - i) costi per l’energia elettrica delle centrali e degli impianti;
 - ii) costi esterni per contratti di consulenze, prestazioni professionali e di somministrazione di lavoro a tempo determinato relativi alle attività di smantellamento delle centrali e degli impianti;
 - iii) costi di personale la cui attività sia relativa allo smantellamento delle centrali e degli impianti, quali progettazione, servizi specialistici di ingegneria, ingegneria ambientale, radioprotezione e *licensing*, personale addetto alla sistemazione del combustibile irraggiato, personale addetto alla gestione e sorveglianza di sito non rientrante fra quello obbligatorio e personale addetto agli acquisti;
- l) **costi generali efficientabili:** i costi esterni e di personale (come specificati nella Tabella A.2 del presente Allegato) che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere i), j), k), e m);
- m) **costi obbligatori:** sono costi esterni e di personale (come specificati nella Tabella A.2 del presente Allegato) relativi alla protezione fisica, ai regolamenti di esercizio, ai piani di emergenze e alle disposizioni di legge in materia di sicurezza nucleare e i costi esterni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime centrali e impianti, ad esclusione dei costi per le manutenzioni dei servizi relativi alle medesime centrali ed impianti che devono essere ricompresi nei costi generali efficientabili di cui alla lettera l);
- n) **decreto legislativo n. 163/06** è il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- o) **impianti** sono l’impianto di produzione del combustibile nucleare di Bosco Marengo di proprietà della Sogin e gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell’Enea, affidati in gestione alla Sogin (impianto EUREX del Centro di Saluggia, impianti OPEC 1 e Plutonio del Centro di Casaccia, impianto ITREC del Centro di Trisaia);
- p) **imposte** sono le imposte sul reddito sostenute da Sogin per le attività del programma nucleare, di cui al punto 22 dell’articolo 2425 del Codice Civile;
- q) **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- r) **periodo di regolazione** è un periodo pluriennale di durata pari a quattro anni, per il quale sono fissati i parametri per il riconoscimento dei costi sottoposti a criteri incentivanti;

- s) **perimetro oneri nucleari** è la delimitazione delle attività a carico dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03;
- t) **programma nucleare** è il programma delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti, predisposto da Sogin e trasmesso all'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e successive modificazioni secondo le modalità previste nella reportistica definita dall'Autorità;
- u) **Sogin** è la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.

Articolo 2

Criteria generali di riconoscimento dei costi del programma nucleare

- 2.1 I costi delle attività previste dal programma nucleare sono riconosciuti in coerenza con la normativa vigente, nel rispetto dei principi generali di efficacia produttiva ed efficienza economica ed esclusivamente se riferiti al perimetro oneri nucleari. Di norma non sono riconosciuti i costi derivanti da decisioni e atti nella piena disponibilità di Sogin che abbiano dato luogo a penalità o oneri ad esse assimilabili, salvo quanto precisato al successivo comma 3.3, lettera d. Non è pertanto previsto in nessun caso il riconoscimento delle voci di costo relative a:
 - a) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
 - b) rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - c) costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - d) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi normativi la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche.
- 2.2 I costi del programma nucleare ammissibili ai sensi del precedente comma 2.1, sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - b) costi ad utilità pluriennale;
 - c) costi obbligatori;
 - d) costi commisurabili;
 - e) costi generali efficientabili;
 - f) costi di incentivo all'esodo;
 - g) imposte.
- 2.3 I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera a), sono riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell'Articolo 3 del presente provvedimento.

- 2.4 I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), sono riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del presente provvedimento.
- 2.5 I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera c), sono riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del presente provvedimento.
- 2.6 I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera d), sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del presente provvedimento.
- 2.7 I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera e), sono riconosciuti secondo criteri di cui all'Articolo 7 del presente provvedimento.
- 2.8 I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera f), sono riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del presente provvedimento.
- 2.9 Le imposte sono riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare.
- 2.10 L'Autorità riconosce inoltre annualmente a consuntivo un corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento, di cui al successivo Articolo 9 del presente provvedimento, ad integrazione dei costi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.
- 2.11 A partire dall'esercizio 2008, gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri "altri", di cui all'articolo 2424 del Codice civile, non sono oggetto di riconoscimento. La copertura degli oneri ai quali i medesimi si riferiscono, se connessi ad attività commisurate all'avanzamento, verrà garantita a consuntivo, nell'anno della loro manifestazione numeraria.
- 2.12 Gli utilizzi degli importi accantonati fino al 31 dicembre 2007 nei Fondi per rischi ed oneri "altri", di cui al medesimo articolo 2424 del Codice civile, già oggetto di riconoscimento, sono destinati esclusivamente alla copertura di costi riferiti al perimetro oneri nucleari.

Articolo 3

Riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento

- 3.1 I costi esterni commisurati all'avanzamento sono riconosciuti nell'anno di addebito al programma nucleare a seguito di analisi di preventivo e consuntivo condotta dall'Autorità su base annuale secondo i criteri di cui ai successivi commi.
- 3.2 Nell'analisi a preventivo l'Autorità si attiene ai principi di cui al comma 2.1, nonché ai seguenti criteri specifici:

- a) i costi annuali a preventivo sono riconosciuti tenendo conto della loro coerenza economica, strategica e di programmazione con il programma quadriennale e con il programma a vita intera di cui al successivo comma 11.1, lettera a);
 - b) aumenti significativi dei costi rispetto al programma quadriennale di cui al successivo comma 11.1 lettera b), e al programma a vita intera di cui al successivo comma 11.1, lettera a), o costi relativi a singole attività/voci di spesa non previste nei medesimi programmi saranno riconosciuti a preventivo se legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'Articolo 10 o, comunque, sulla base di giustificati e documentati motivi.
- 3.3 Nell'analisi a consuntivo l'Autorità si attiene ai principi di cui al comma 2.1, nonché ai seguenti criteri specifici:
- a) i costi sostenuti in relazione a singole attività/voci di spesa per le quali, in sede di preventivo, l'Autorità abbia espresso esplicitamente parere negativo, di norma, non vengono riconosciuti a consuntivo;
 - b) i costi legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'Articolo 10 e i costi sostenuti per singole attività/voci di spesa non incluse nel preventivo, ai fini del loro riconoscimento a consuntivo, devono essere accompagnati da adeguata documentazione giustificativa, pena la non riconoscibilità;
 - c) eventuali scostamenti positivi dei costi a consuntivo rispetto al preventivo, rapportati all'avanzamento fisico, sono riconosciuti sulla base di giustificati e documentati motivi;
 - d) costi derivanti da decisioni od atti nella piena disponibilità di Sogin che diano luogo a penalità o oneri assimilabili, la cui copertura non sia garantita da specifici accantonamenti ai sensi del comma 2.12, possono essere riconosciuti, nel limite massimo del 50%, a condizione che non sia stato accertato dolo o colpa grave, e comunque sulla base di giustificati e documentati motivi.
- 3.4 Ai fini del riconoscimento annuale dei costi a consuntivo di cui al presente articolo la Sogin attesta che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui al successivo Articolo 11.
- 3.5 Nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesta, secondo le modalità previste nella reportistica di cui al successivo Articolo 11, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo n. 163/06, ne fornisce le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta.
- 3.6 L'inottemperanza totale o parziale a quanto disposto dai precedenti commi 3.4 e 3.5 comporta, di norma, il non riconoscimento dei relativi costi a consuntivo.

Articolo 4

Riconoscimento dei costi ad utilità pluriennale

- 4.1 I costi ad utilità pluriennale sono ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo applicando i criteri previsti nei precedenti commi da 3.1 a 3.6, per quanto applicabili.
- 4.2 In relazione ai costi ad utilità pluriennale ammessi ai sensi del precedente comma 4.1, in ciascun anno, è previsto il riconoscimento di:
- quote costanti di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili di cui alla Tabella A.1 del presente Allegato;
 - un'equa remunerazione del capitale investito netto riconosciuto, calcolata applicando il tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità a inizio di ogni periodo di regolazione.
- 4.3 Il costo riconosciuto a copertura degli ammortamenti, di cui al precedente comma 4.2, lettera a), è calcolato *ex-post* con riferimento a ciascun anno n , quale valor medio tra il valore determinato al 31 dicembre dell'anno $n-1$, ed il valore al 31 dicembre del medesimo anno n , calcolato tenendo conto:
- del tasso di variazione medio nell'anno n del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'Istat;
 - delle riduzioni del capitale investito lordo realizzatesi nell'anno n per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo ovvero a completamento della vita utile standard dei cespiti relativi a beni ad utilità pluriennale;
 - degli investimenti lordi relativi a beni ad utilità pluriennale realizzati ed entrati in esercizio nell'anno n .
- 4.4 La remunerazione del capitale investito netto riconosciuto, di cui al precedente comma 4.2, lettera b), è calcolata applicando il tasso derivante dalla seguente formula:

$$WACC(\text{real} - \text{pre tax}) = \frac{\left[1 + \left(\frac{Ke}{(1-T)} * \frac{E}{(E+D)} + Kd * \frac{(1-tc)}{(1-T)} * \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1+rpi} - 1$$

dove:

- Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio;
- E è il capitale di rischio;
- D è l'indebitamento;
- Kd è il tasso di rendimento nominale sull'indebitamento;
- tc è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;
- T è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'IRAP) sul risultato d'esercizio;

- *rpi* è il tasso di inflazione.
- 4.5 Il capitale investito netto riconosciuto di cui al comma 4.2, lettera b), è calcolato *ex post* con riferimento a ciascun anno *n*, come valor medio tra il valore dal medesimo registrato al 31 dicembre dell'anno *n-1* e il 31 dicembre dell'anno *n*. Il capitale investito netto riconosciuto comprende il costo storico rivalutato dei costi ad utilità pluriennale ammessi, il capitale circolante netto afferente il perimetro nucleare medio dell'anno *n* e le poste rettificative relative a fonti di finanziamento non oneroso, ed in particolare:
- a) acconti nucleari anticipati a Sogin, valorizzati in funzione del livello medio registrato nel corso dell'anno *n* da detta posta;
 - b) trattamento di fine rapporto (TFR), con riferimento alle quote accantonate oggetto di riconoscimento, pertinenti il perimetro oneri nucleari, valorizzato in funzione del livello medio registrato nel corso dell'anno *n* da detta posta;
 - c) fondi per rischi ed oneri, con riferimento alle quote accantonate oggetto di riconoscimento, pertinenti il perimetro oneri nucleari, valorizzati in funzione del livello medio registrato nel corso dell'anno *n* da dette poste.
- 4.6 Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 4.5, il costo storico rivalutato dei costi ad utilità pluriennale, al 31 dicembre dell'anno *n*, è calcolato aggiornando il costo storico rivalutato al 31 dicembre dell'anno *n-1* tenendo conto:
- a) del tasso di variazione medio nell'anno *n* del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'Istat;
 - b) degli ammortamenti riconosciuti nell'anno *n* ai sensi del precedente comma 4.3;
 - c) delle eventuali alienazioni o dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, relative a cespiti non completamente ammortizzati, valorizzati al costo storico rivalutato;
 - d) delle variazioni di immobilizzazioni in corso rientranti nella categoria dei costi ad utilità pluriennale;
 - e) delle nuove acquisizioni.
- 4.7 Qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del precedente comma 4.5 nell'anno *n* risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, sono incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del successivo comma 4.8.
- 4.8 Il tasso di cui al precedente comma 4.7 è posto pari a:
- a) a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno *n* fino a 10 milioni di euro;
 - b) al tasso ottenuto dalla Cassa sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

- c) al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro.
- 4.9 Qualora nel corso del periodo di regolazione il tasso di interesse ottenuto dalla Cassa sulle giacenze in gestione si modifichi di oltre 50 punti base rispetto al tasso di cui al comma 4.8, lettera b), il medesimo tasso sarà adeguato di conseguenza.
- 4.10 L'Autorità approva il piano finanziario di cui al comma 11.1, lettera d), sulla base della coerenza del medesimo piano con i costi a preventivo approvati nel medesimo anno *n* ai sensi del precedente comma 3.2.
- 4.11 Sulla base del piano finanziario di cui al comma 11.1, lettera d), l'Autorità dispone le erogazioni alla Sogin per l'anno *n*.
- 4.12 Il piano di erogazioni di cui al precedente comma 4.11 è rivisto su base trimestrale dall'Autorità anche in funzione del consuntivo finanziario di cui al comma 11.1, lettera d).

Articolo 5

Riconoscimento dei costi obbligatori

- 5.1 La Sogin trasmette all'Autorità un piano che evidenzia la dinamica dei costi obbligatori, come specificati nella Tabella A. 2 del presente Allegato, secondo le modalità previste dalla reportistica di cui al successivo comma 11.1.
- 5.2 Il piano di cui al precedente comma 5.1 tiene conto dell'avanzamento delle attività di smantellamento, nonché delle previsioni relative alle attese di rotazione del personale e del contratto nazionale di riferimento.
- 5.3 L'Autorità approva il piano di cui al precedente comma 5.1 tenendo conto della coerenza del medesimo piano con il programma quadriennale di cui al successivo comma 11.1, lettera b), e con il programma a vita intera di cui al successivo comma 11.1, lettera a).
- 5.4 I costi obbligatori per ciascun anno *n* compreso nel periodo di regolazione sono approvati a consuntivo.
- 5.5 Eventuali oneri superiori a quanto preventivato nel piano di cui al comma 5.1 saranno valutati a consuntivo dall'Autorità e saranno riconosciuti solo se legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'Articolo 10 comunicati ai sensi del successivo comma 10.2 o, comunque, sulla base di giustificati e documentati motivi.

Articolo 6

Riconoscimento dei costi commisurabili

- 6.1 Ai fini del riconoscimento dei costi commisurabili, l'Autorità all'inizio di ciascun periodo di regolazione definisce le categorie di costi commisurabili e i relativi *driver*.

- 6.2 All'inizio del periodo di regolazione, l'Autorità determina con successivo provvedimento:
- i valori di riferimento CC_{base}^a per ciascuna categoria a dei costi commisurabili di cui alla Tabella A.2 del presente Allegato;
 - i valori di riferimento δ_{base}^a dei *driver* per ciascuna categoria a dei costi commisurabili.
- 6.3 I valori di riferimento CC_{base}^a sono calcolati prendendo a riferimento la media dei costi commisurabili di ciascuna categoria a sostenuti dalla Sogin nel corso dei tre anni precedenti all'inizio del periodo di regolazione.
- 6.4 I valori di riferimento δ_{base}^a sono calcolati prendendo a riferimento la media del valore dei *driver* di ciascuna categoria a nel corso dei tre anni precedenti all'inizio del periodo di regolazione.
- 6.5 L'Autorità si riserva di procedere a verifiche di efficienza dei valori di riferimento di cui al precedente comma 6.3 in relazione ai valori di cui al precedente comma 6.3.
- 6.6 La Sogin comunica a consuntivo all'Autorità, per ogni anno n del periodo di regolazione, il valore assunto dai *driver* di ciascuna categoria a nel medesimo anno n .
- 6.7 I costi commisurabili di ciascuna categoria a per ciascun anno n compreso nel periodo di regolazione riconosciuti a consuntivo sono determinati secondo il seguente criterio:

$$CC_n^a = \min(CC_{eff,n}^a; CC_{MAX,n}^a)$$

dove:

$$CC_{MAX,n}^a = CC_{base}^a * \left[1 + \max\left(0; \frac{\delta_n^a - \delta_{base}^a}{\delta_{base}^a}\right) \right] \text{ se } \delta_n^a > \delta_{base}^a \text{ e } Z_n \geq 0$$

$$CC_{MAX,n}^a = CC_{base}^a \quad \text{negli altri casi}$$

- CC_n^a sono i costi commisurabili della categoria a riconosciuti nell'anno n ;
 - $CC_{eff,n}^a$ sono i costi commisurabili della categoria a effettivamente sostenuti dalla Sogin nell'anno n ;
 - δ_n^a è il valore del *driver* assunto nell'anno n per la categoria a ;
 - Z_n è il parametro di cui al successivo comma 9.9.
- 6.8 In sede di riconoscimento a consuntivo, ai fini della valorizzazione del parametro δ_n^a l'Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione relativamente alle seguenti problematiche:

- a. sovrapposizione delle attività coperte dai costi commisurabili con le attività commisurate all'avanzamento (es: per attività di progettazione o di sorveglianza dei cantieri);
- b. presenza di attività di riprogettazione a seguito di richieste di approfondimento da parte della autorità competenti;
- c. presenza di attività di rilancio di gare annullate dalla medesima Sogin.

Articolo 7

Riconoscimento dei costi generali efficientabili

- 7.1 Ai fini del riconoscimento dei costi generali efficientabili, l'Autorità all'inizio di ciascun periodo di regolazione definisce il valore iniziale di riferimento CGE_{base} e l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività X .
- 7.2 Il valore CGE_{base} è determinato prendendo a riferimento i costi generali efficientabili di un anno base che, di norma, è il penultimo anno del precedente periodo di regolazione, aggiornati per l'inflazione .
- 7.3 Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma 7.1, i costi generali efficientabili a consuntivo dell'anno base di cui al precedente comma 7.2, fermo restando quanto disposto al comma 2.1, sono corretti secondo i seguenti criteri:
- a) non sono riconosciuti i costi straordinari o le *minusvalenze* eventualmente registrate nell'anno base;
 - b) non sono riconosciuti i costi di competenza economica di anni diversi da quelli dell'anno base;
 - c) non sono riconosciuti i costi *una tantum*, quali quelli relativi a importi forfetari riconosciuti per rinnovi contrattuali o premi di produttività.
- 7.4 I costi generali efficientabili riconosciuti per ciascun anno n compreso nel periodo di regolazione sono determinati sulla base del seguente criterio:

$$CGE_n = CGE_{base} * \prod_i^n (1 + I_i + Y_i - X)$$

dove:

- CGE_n sono i costi generali efficientabili riconosciuti nell'anno n ;
- CGE_{base} è il valore iniziale di riferimento dei costi generali efficientabili, di cui al precedente comma 7.2 ;
- I_i è il tasso di variazione medio dell'anno i , riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- Y_i è il fattore percentuale che tiene conto del verificarsi in ciascun anno i di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo, di cui al successivo Articolo 10;
- X è l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività previsto per il periodo di regolazione.

Articolo 8

Riconoscimento dei costi per l'incentivo all'esodo

8.1 Il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo W_{MAX} è pari a 2,6 milioni di euro ed è calcolato come la media dell'incentivo all'esodo sostenuto negli anni 2010 e 2011.

8.2 I costi sostenuti dalla Sogin per ciascun anno n compreso nel periodo di regolazione per le politiche di esodo del personale (W_n) sono determinati a consuntivo secondo il seguente criterio:

$$W_n = \min(W_{eff,n}; W_{MAX} - AMM_n)$$

dove:

- $W_{eff,n}$ sono i costi effettivamente sostenuti dalla Sogin per le politiche di esodo del personale nell'anno n ;
- AMM_n è la riduzione dei costi attesa nell'anno n derivante dagli incentivi straordinari riconosciuti negli anni 2008-2012 non ancora completamente ammortizzati.

Articolo 9

Meccanismo di premio/penalità per l'accelerazione delle attività di smantellamento

9.1 Ogni anno a consuntivo l'Autorità determina il premio o la penalità, Z_n , da applicare alla Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento determinato secondo quanto previsto ai successivi commi.

9.2 L'Autorità, su proposta della Sogin, definisce, all'inizio del periodo di regolazione un elenco di obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico, da raggiungere nel quadriennio successivo ai fini del rispetto del programma nucleare, relativi ad attività di *decommissioning (milestones)* e suddivisi per ciascun anno del quadriennio stesso.

9.3 L'Autorità assegna un peso convenzionale alle *milestones* identificate ai sensi del precedente comma 9.2, sulla base della loro importanza strategica e/o economica e della loro criticità ai fini dell'avanzamento del programma nucleare. La somma dei pesi afferenti alle *milestones*, in ciascun anno del quadriennio di riferimento, è pari a 100.

9.4 L'elenco delle *milestones* di cui al precedente comma 9.2 e i relativi pesi di cui al precedente comma 9.3 sono definiti dall'Autorità, con successivo provvedimento.

9.5 Il raggiungimento delle *milestones* di cui al precedente comma 9.2 deve essere verificabile in base ad eventi univocamente identificabili e misurabili.

- 9.6 L'elenco di cui al precedente comma 9.2 è aggiornato ogni anno per definire le *milestones* dell'anno successivo al quadriennio iniziale, con le modalità di cui al medesimo comma 9.2.
- 9.7 Ulteriori modifiche all'elenco di cui di cui al precedente comma 9.2, oltre agli aggiornamenti di cui al precedente comma 9.6, saranno ritenute ammissibili dall'Autorità solo se tempestivamente comunicate dalla Sogin ed esclusivamente:
- in relazione ad eventi imprevedibili ed eccezionali, ai sensi del successivo Articolo 10;
 - in relazione a giustificate e documentabili modifiche contrattuali o eventi autorizzativi non imputabili alla Sogin medesima.
- 9.8 La Sogin comunica a consuntivo all'Autorità, per ogni anno n del periodo di regolazione, le *milestones* appartenenti all'elenco di cui al precedente comma 9.2 che sono state effettivamente raggiunte nel medesimo anno, secondo le modalità previste dalla reportistica di cui al successivo comma 11.1, comprese le *milestones* eventualmente raggiunte in anticipo o in ritardo rispetto all'anno previsto nell'elenco di cui precedente comma 9.2.
- 9.9 Il premio/penalità Z_n è determinato secondo la seguente formula:

$$Z_n = PE * (1 + \alpha_{n,RID}) * \left(\frac{PC_{ragg,n}}{PC_{prev,n}} - x \right) \quad \text{per } \frac{PC_{ragg,n}}{PC_{prev,n}} < x$$

$$Z_n = 0 \quad \text{per } x \leq \frac{PC_{ragg,n}}{PC_{prev,n}} < y$$

$$Z_n = \min \left[B * (1 - \alpha_{n,RID}) * \frac{PC_{ragg,n}}{PC_{prev,n}} ; PR_{MAX} \right] \quad \text{per } \frac{PC_{ragg,n}}{PC_{prev,n}} \geq y$$

dove:

- PR_{MAX} è il massimo premio conseguibile in ciascun anno n nel periodo di regolazione, pari a 5 milioni di euro;
- B , pari a 3,5 milioni di euro, è il premio conseguibile nel caso in cui l'impresa realizzi tutte le *milestones* previste nell'anno corrente;
- PE è il parametro per il calcolo delle penalità, calcolato come previsto al successivo comma 9.11;
- $\alpha_{n,RID}$ è la percentuale di riduzione del premio/aumento della penalità per tener conto del ritardo cumulato rispetto al precedente periodo di regolazione, calcolato come previsto al successivo comma 9.12;
- $PC_{ragg,n}$ è la somma dei pesi convenzionali delle *milestones* che sono state effettivamente raggiunte nell'anno n , calcolato come previsto al successivo comma 9.10;

- $PC_{prev,n}$ è la somma dei pesi delle *milestones* il cui raggiungimento era previsto nell'anno n , secondo l'elenco di cui al precedente comma 9.2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 9.3, $PC_{prev,n}$ è sempre pari a 100;
 - x , pari al 50%, è la percentuale minima di raggiungimento delle *milestones* che non comporta il pagamento di penalità;
 - y pari al 70%, è la percentuale minima di raggiungimento delle *milestones* che comporta il riconoscimento di un premio.
- 9.10 $PC_{ragg,n}$ è la somma delle pesi delle *milestones* conseguite nell'anno n come comunicato dalla Sogin ai sensi di quanto previsto al precedente comma 9.8, tenendo conto che:
- a. le *milestones* conseguite in anni successivi a quelli previsti nell'elenco di cui al precedente comma 9.2 hanno un peso ridotto del 25% per ogni anno di ritardo;
 - b. il peso delle *milestones* che sono state anticipate rispetto all'elenco di cui al precedente comma 9.2 è compreso
 - i. nel calcolo di $PC_{ragg,n}$ dell'anno di effettiva realizzazione con una maggiorazione pari al 25% per ogni anno di anticipo rispetto a quello previsto nel medesimo elenco;
 - ii. nel calcolo di $PC_{ragg,n}$ dell'anno di prevista realizzazione secondo l'elenco di cui al precedente comma 9.2, con un peso pari a quello definito nel medesimo elenco.

- 9.11 Il parametro PE di cui al precedente comma 9.9 è calcolato secondo il seguente criterio:

$$PE = \frac{PE_{max}}{x}$$

dove:

- PE_{max} è la massima penalità applicabile in ciascun anno n del periodo di regolazione e pari a 1 milione di euro.

- 9.12 Il parametro $\alpha_{n,RID}$ di cui al precedente comma 9.9 è calcolato secondo il seguente criterio:

$$\alpha_{n,RID} = \alpha_{RIDbase} * \left\{ 1 - \left[\max \left(\frac{\sum_1^n PC_{ragg,n}}{\sum_1^n PC_{prev,n}} - \gamma \right); 0 \right] \right\}$$

dove:

- $\alpha_{RIDbase}$ è la percentuale di riduzione definita all'inizio del periodo di regolazione, pari al 15%;
- γ percentuale minima di *milestones* cumulate da raggiungere fissato dall'Autorità all'inizio del periodo di regolazione, pari al 115%.

- 9.13 Qualora per effetto dell'applicazione del parametro Z_n di cui al precedente comma 9.9 il risultato di esercizio dell'anno n dopo le imposte risulti negativo, la penalità di competenza del medesimo anno n sarà ridotta al fine di garantire il pareggio di bilancio della Sogin.
- 9.14 La quota di penalità residua relativa all'anno n è portata in deduzione del valore del parametro Z_n negli anni successivi del periodo di regolazione a concorrenza della penalità dovuta nel rispetto del pareggio di bilancio della Sogin.
- 9.15 L'Autorità si riserva di effettuare verifiche ispettive sull'effettivo raggiungimento delle *milestones* di cui al precedente comma 9.2.

Articolo 10

Eventi imprevedibili e eccezionali

- 10.1 Ai fini del presente provvedimento, sono considerati eventi imprevedibili ed eccezionali esclusivamente i seguenti casi:
- a) cambiamenti sostanziali negli indirizzi strategici ed operativi emanati dal Ministero dello sviluppo economico;
 - b) modifiche nel quadro normativo di riferimento della commessa nucleare che comportino:
 - i. definizione di livelli di rilascio all'ambiente più stringenti di quelli adottati come riferimento nelle previsioni dalla Sogin;
 - ii. variazione del perimetro nucleare;
 - c) eventi naturali catastrofici, quali inondazioni, allagamenti, terremoti etc, a fronte dei quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle autorità competenti;
 - d) modifiche normative che comportino una variazione significativa dei costi obbligatori, come definiti al precedente Articolo 5;
 - e) modifiche normative che comportino una variazione significativa dei costi di personale.
- 10.2 La Sogin comunica all'Autorità, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi di cui al comma 10.1, le variazioni di costi previsti dal verificarsi degli eventi di cui al precedente comma 10.1, precisando le eventuali modifiche normative intervenute e le motivazioni dell'aumento dei costi previsto.

Articolo 11

Flussi informativi

- 11.1 Sogin, di norma, presenta all'Autorità, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento e utilizzando gli schemi della reportistica predisposti dalla Direzione Infrastrutture:

- a) entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio del periodo di regolazione, un programma a vita intera aggiornato dei costi complessivi della commessa nucleare;
- b) ogni anno, entro il 31 ottobre, un programma quadriennale dettagliato dei costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili e dei costi ad utilità pluriennale, inclusivo dei costi a preventivo per l'anno successivo;
- c) entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l'incentivo all'esodo nonché quanto previsto ai precedenti commi 6.6 e 9.8;
- d) entro il 30 novembre dell'anno $n-1$, il piano finanziario per ciascun anno n del periodo di regolazione, e successivamente, su base trimestrale nel medesimo anno n , il consuntivo finanziario.

Articolo 12

Determinazioni dell'Autorità

12.1 L'Autorità:

- a) entro il 31 dicembre di ogni anno determina i costi riconosciuti a preventivo per l'anno successivo, relativamente ai costi esterni commisurati ai costi commisurabili, ai costi obbligatori e ai costi ad utilità pluriennale, sulla base del programma quadriennale dettagliato di cui al precedente comma 11.1, lettera b);
- b) entro il 30 aprile di ogni anno determina il totale dei costi riconosciuti per l'anno precedente, determinando altresì il corrispettivo Z_n per l'accelerazione delle attività di smantellamento di cui al precedente Articolo 9.

Articolo 13

Ricavi

- 13.1 Tutti i ricavi e le sopravvenienze attive derivanti dalla commessa nucleare concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità.
- 13.2 In parziale deroga a quanto stabilito con il precedente comma 13.1:
 - a) i ricavi derivanti dalle attività di smantellamento, quali la vendita di materiali e attrezzature, i ricavi connessi alla vendita/valorizzazione di edifici e terreni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 239/04 e i ricavi derivanti da servizi di formazione prestati a terzi concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%;
 - b) i ricavi derivanti da attività i cui costi rientrino nei costi generali efficientabili sono esclusi dall'applicazione del comma 13.1.

Tabella A.1: Vite utili dei beni ad utilità pluriennale

Categoria di cespite	Anni
Fabbricati industriali	40
Impianti e macchinari	10
Attrezzature industriali	10
Mobili e arredi	17
Migliorie su immobili di terzi	6
Mezzi operativi	6
Dotazioni informatiche	5
Macchine d'ufficio	5
Mezzi di trasporto	5
Strumenti di misura	5
Concessioni, licenze e marchi	5
Software	5

Tabella A.2

COSTI ESTERNI COMMISURATI ALL'AVANZAMENTO	COSTI OBBLIGATORI	COSTI COMMISURABILI ALL'AVANZAMENTO	COSTI GENERALI EFFICIENTABILI	COSTI AD UTILITA' PLURIENNALE
<p><u>Attività commisurate all'avanzamento</u>: costi esterni relativi a contratti per la realizzazione fisica delle attività di smantellamento, ivi compresi la realizzazione di depositi provvisori, e per la chiusura del ciclo del combustibile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Protezione fisica</u>: costi esterni derivanti dai piani di protezione fisica e dalle prescrizioni di legge in materia per i siti, inclusi i costi per la manutenzione e la gestione degli impianti di protezione fisica • <u>Vigilanza dei siti e della sede</u>: costi esterni per i contratti di vigilanza dei siti e della sede, come richiesto dai piani di protezione fisica e dalla necessità di protezione del patrimonio aziendale • <u>Assicurazioni</u>: costi relativi alle assicurazioni previste dalla legge per le attività conseguenti allo smantellamento in particolare <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità civile nucleare - Responsabilità civile inquinamento - "All risks" danni diretti e materiali • <u>Formazione</u>: costi per l'erogazione della formazione richiesta dalle disposizioni vigenti • <u>Gestione sito</u>: costi esterni relativi alle attività di gestione e sorveglianza degli impianti sulla base delle leggi, prescrizioni e piani di emergenza vigenti, alla sorveglianza radiologica ambientale, al mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale, alla sorveglianza medica e radiologica dei lavoratori. Includono in particolare i costi per: <ul style="list-style-type: none"> - Analisi su scarichi - Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI) 	<p>Costi esterni per le consulenze, prestazioni professionali e consulenze di ingegneria, i costi esterni per contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o occasionale relativi ad attività di smantellamento</p> <p>Sono altresì inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le consulenze legali attribuibili a specifici contratti e/o questioni direttamente legate alle attività commisurate • la consulenza per radioprotezione e fisica sanitaria • la consulenza per garanzia della qualità • i costi per le verifiche di legge e la pubblicazione di bandi ecc per contratti relativi ad attività commisurate • costi per supporto ingegneria e sicurezza nei cantieri • costi esterni per l'energia elettrica di sito; • costi esterni di funzionamento della scuola italiana di radioprotezione, sicurezza e ambiente di Caorso. 	<p>Costi esterni per i servizi vari di sito e i costi di coordinamento e servizi (escluso quanto compreso nei costi obbligatori e legati al volume delle attività di smantellamento), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree verdi • Arredi e attrezzature uffici • Assicurazioni non comprese fra i costi obbligatori, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità civile patrimoniale certificati "Merloni" - Polizze per attrezzature mobili (autogru, ambulanze, mezzi di trasporto materiali) • Cancelleria • Canoni e Affitti • Collaboratori a progetto (esclusi quelli relativi ad attività commisurate) • Combustibile per autotrazione • Combustibile per riscaldamento • Consulenze e patrocini legali (escluse quelle relative ad attività commisurabili) • Consulenze e certificazioni (non incluse nei costi commisurabili) • Contributi consortili • Costi di viaggi e rimborsi spese • Derattizzazione • Disinfestazione • Acquedotto e gas • Emolumenti per consiglio di amministrazioni, organi sociali e vertice aziendale • Farmaci e prodotti vari infermeria • Fotocopiatrici 	<p>Costi sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati e per i quali è prevedibile un utilizzo anche oltre il termine del programma nucleare, ovvero hanno una vita utile inferiore alla durata delle attività di smantellamento. Sono compresi in questa categoria anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i laboratori presenti nelle centrali e negli impianti (come, ad esempio, laboratori di dosimetria e di analisi ambientale, stazioni digestione e controllo materiali) non destinati allo smantellamento e le relative attrezzature • le attrezzature che sono utilizzate in laboratori destinati allo smantellamento, ma che possono essere successivamente utilizzate in altri laboratori • i costi per strumenti di misura • i costi per software gestionali e i collegamenti con le prefetture e la forza pubblica (rete geografica di security) • i costi per le apparecchiature e installazioni di security per la sede e per i siti.

	<ul style="list-style-type: none"> - Fornitura gas tecnici - Forniture prodotti chimici, reagenti ed altri materiali di esercizio - Servizi vari (lavanderia e facchinaggio relativo al trasporto di materiale radioattivo) - costi per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e centrali, ad esclusione dei costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi di sito 		<ul style="list-style-type: none"> • Giornali, libri e riviste • Imposte e tasse • Informatica • Manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi (inclusi i servizi di centrali e impianti) • Lavori di stampa • Noleggi • Prodotti igienici sanitari • Pulizia • Servizi di mensa, ristorazione e ticket relativi al personale afferente ai costi generali efficientabili. • Servizi diversi (facchinaggio non connesso al trasporto di materiale radioattivo, ect...) • Smaltimento rifiuti speciali • Spese di rappresentanza e oneri promozionali • Spese postali e telegrafiche • Spese di viaggio e rimborsi spese • Telefonia • Vestiario contrattuale e calzature • Visite di controllo e collaudi ISPEL • Varie 	
	<p><u>Costi di personale obbligatorio:</u> costi relativi al personale obbligatorio a fronte dei regolamenti di esercizio, dei piani di emergenza, dei piani di protezione fisica, dei decreti relativi alla <i>security</i> e delle disposizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro nelle unità produttive e nei cantieri. Si tratta di personale di sito e di sede. Sono inclusi altresì i costi di servizi di mensa, ristorazione e ticket relativi al personale obbligatorio</p>	<p><u>Costi di personale interno legati all'andamento delle attività:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale per progettazione, servizi specialistici di ingegneria, ingegneria ambiente, radioprotezione e <i>licensing</i>: è il personale che effettua le attività di progettazione, servizi specialistici e assistenza di progettazione per i lavori di sito, per tutte le questioni di carattere ambientale convenzionale e relative alle prescrizioni VIA, personale che segue le attività relative all'ottenimento delle autorizzazioni. • Personale per gli acquisti: è il personale addetto alle procedure per l'emissione dei contratti, dai bandi di gara fino alla formalizzazione dei contratti a seguito delle verifiche di legge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personale per le funzioni di staff: rientra tutto il restante personale di sede che svolge attività per la commessa nucleare (secondo i criteri della separazione contabile), nonchè il personale di sito non obbligatorio addetto ai servizi (amministrazione, gestione personale, ecc.) 	

		<p>Questo personale si occupa anche della qualifica dei fornitori e della gestione dei relativi albi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale per la sorveglianza dei lavori: è il personale di sito non rientrante fra quello obbligatorio addetto alla gestione e sorveglianza dei lavori in sito come i program manager, i project manager, i task manager, i project engineer, i responsabili di contratto, gli assistenti di cantiere e i direttori dei lavori, gli addetti alla garanzia della qualità e alla sorveglianza di radioprotezione delle attività di smantellamento • Personale per la sistemazione del combustibile irraggiato: è il personale che segue le attività per la sistemazione del combustibile irraggiato sia dal punto di vista gestionale, tecnico e contrattuale • Personale che segue le attività per la “responsabilità solidale” come previsto dalle disposizioni di legge vigenti; • Personale di servizio e docente della scuola italiana di radioprotezione, sicurezza e ambiente di Caorso • Costi di servizi di mensa, ristorazione e ticket relativi al personale afferente ai costi commisurabili. 		
--	--	--	--	--